



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 22 DEL 28/07/2016

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 15:30 presso Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore si è riunito sotto la presidenza del Presidente ACHILLE VARIATI il Consiglio Provinciale nelle persone dei signori Consiglieri:

All'appello risultano:

VARIATI ACHILLE	Presente	MARANGON RENZO	Presente
BENVENUTI MARIO	Presente	MARTINI MORENA	Assente/G
BERALDIN MARIO	Presente	MONTAGNA SANTO	Presente
FRANCO MARIA CRISTINA	Presente	ORSI VALTER	Presente
GASPARELLA MARTINO	Presente	PELLIZZARI PAOLO	Assente/G
GASPARINI GIOVANNI ANTONIO	Presente	SEGATO RENZO	Presente
GIACOMIN STEFANO	Assente/G	SPIGOLON MARCELLO	Assente/G
LAGO VALERIO	Assente	TOSETTO ENNIO	Presente
LUISETTO CHIARA	Presente		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESENTI n. 12 - ASSENTI n. 5

Sono presenti i gli **Scrutatori** nei Sigg.: /

Sono presenti i **Revisori**: /

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale, invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E DELEGA DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' ESPROPRIANTE.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E DELEGA DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' ESPROPRIANTE.

Il consigliere delegato Martino Gasparella relaziona:

La Provincia di Vicenza, allo scopo di provvedere ad una razionalizzazione della spesa per l'acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi ha sviluppato, nel rispetto della normativa vigente, una Stazione Unica Appaltante – di seguito denominata S.U.A. - in favore degli enti locali aventi sede nel territorio, come da deliberazioni del Commissario Straordinario n.16 del 14/05/2013 e del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/07/2015.

La materia è disciplinata dalla seguente normativa:

- la direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici;
- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- l'art. 1 comma 88 della L. n. 56/2014, che prevede che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di stazione appaltante;
- il D.P.C.M. del 30/06/2011, che ha disciplinato il ruolo delle Stazioni Uniche Appaltanti ed in particolare l'art. 4, il quale prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione;
- l'art. 19, lett. l), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali".

La S.U.A. è funzionale a realizzare un maggior controllo sulle procedure di affidamento mediante l'adozione di prassi amministrative univoche. Attraverso la delega di funzioni di autorità espropriante del Comune alla Provincia, prevista nell'allegato schema di convenzione, si ottiene un'ulteriore omogeneizzazione di prassi amministrative anche in materia di procedimenti espropriativi.

Una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, pertanto, un'azione amministrativa più snella e tempestiva ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici.

La S.U.A. ha altresì lo scopo di razionalizzare gli acquisti, traendo beneficio dalle economie di scala collegate all'indizione di gara di importo consistente.

Sulla scorta delle suesposte premesse e argomentazioni il Comune di Vicenza ha approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 9 giugno 2016 la convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla S.U.A. della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture di beni e servizi il cui testo, concordato con la Provincia di Vicenza, si intende sottoporre nella seduta odierna all'approvazione dell'organo consiliare.

Si evidenzia che l'apporto del personale alla Provincia, nell'ambito delle attività della S.U.A, non comporterà, per il Comune, prestazioni minori rispetto a quelle attualmente svolte dai propri dipendenti e che, in un'ottica di sinergia e razionalizzazione della spesa, non solo il lavoro attualmente svolto continuerà ad esserlo, ma in sede di rendicontazione si terrà conto, a favore del Comune di Vicenza, dell'attività prestata per conto della S.U.A.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Dirigente dell'Ufficio Unico di Committenza la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Vicenza;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Responsabile del Procedimento: dott. Angelo Macchia

SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

Il Presidente Variati passa la parola al Consigliere delegato Martino Gasparella per l'illustrazione del provvedimento.

Il Consigliere delegato GASPARELLA illustra il provvedimento "omissis"

Il Presidente VARIATI "omissis"

Terminata l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono:

Il Consigliere MARANGON "omissis"

Il Consigliere MONTAGNA "omissis"

Il Presidente VARIATI "omissis"

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente mette in votazione il **provvedimento proposto** che viene approvato **all'unanimità** con:

Consiglieri presenti	12
Consigliere votanti	12

Voti favorevoli	12
Voti contrari	nessuno
Astenuti/Non votanti	nessuno

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'**immediata eseguibilità** del provvedimento, che viene approvata **all'unanimità** dei votanti con:

Consiglieri presenti	12
Consiglieri votanti	12

Voti favorevoli	12
Voti contrari	nessuno
Astenuti/Non votanti	nessuno

Esaurito l'argomento, il Presidente passa al punto successivo all'ordine del giorno.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
ACHILLE VARIATI
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 557/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E DELEGA DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' ESPROPRIANTE.

IMPEGNO DI SPESA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Impegno: //

Accertamento: //

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 20/06/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 557/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E DELEGA DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' ESPROPRIANTE.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 21/06/2016

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 557/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E DELEGA DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' ESPROPRIANTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 20/06/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA
ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
PER I LAVORI, LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
E DELEGA DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' ESPROPRIANTE

PREMESSI

- la direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici;
- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- l'art. 1 comma 88 della L. n. 56/2014, che prevede che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di stazione appaltante;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30/06/2011, il quale prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione;
- l'art. 19, lett. l), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- vista la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 16 del 14/05/2013 relativa all'approvazione della Stazione Unica Appaltante.

TRA

la Provincia di Vicenza in persona del Dott. Angelo Macchia nato a S. Arsenio (SA) in data 22/02/1956 in qualità di Dirigente del Settore Ufficio Unico Committenza e Forniture con sede a Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1 .

e

il Comune di Vicenza.....

si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Con la presente il Comune di Vicenza aderisce alla Stazione Unica Appaltante di seguito denominata S.U.A., istituita presso la Provincia di Vicenza, per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture.

2. E' altresì prevista e disciplinata la delega alla Provincia di Vicenza della gestione delle pratiche di espropriazione per conto del Comune di Vicenza nei modi e verso il

corrispettivo precisati al titolo III della presente convenzione.

3. Alla convenzione S.U.A. aderiscono i Comuni e gli altri Enti rientranti territorialmente nella Provincia di Vicenza.

Art 2 (Finalità)

1. La stazione unica appaltante provinciale è una struttura promossa dalla Provincia di Vicenza d'intesa con la Prefettura di Vicenza allo scopo di perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.

2. Gli Enti aderenti alla S.U.A. daranno attuazione fattiva alle varie forme di monitoraggio, coordinamento e collaborazione con la Prefettura di Vicenza, come previsto dal D.P.C.M. 30/06/2011.

3. La S.U.A. garantisce la gestione centralizzata delle procedure di affidamento sotto descritto per una maggiore celerità, programmazione delle attività e adeguato supporto legale, sia consultivo che giudiziale, al fine di efficientare le procedure di gara e al fine di deflazione e sostenibilità del contenzioso.

4. La delega delle procedure espropriative è finalizzata al perseguimento degli stessi obiettivi esplicitati al precedente comma 1.

TITOLO II STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 3 (Ambito di operatività)

1. La S.U.A. opera come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi.

2. Ricevuto l'incarico, la S.U.A. si obbliga ad effettuare puntualmente tutte le attività previste nella presente convenzione.

Art. 4 (Rapporti finanziari ed obblighi reciproci)

1. Le attività della Stazione Unica Appaltante saranno operative dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2. Le eventuali spese di gara relative alle pubblicazioni e ai contributi previsti per l'A.N.AC., nonché le spese relative agli oneri inerenti ai contenziosi, saranno ripartite in proporzione al valore delle acquisizioni e degli affidamenti attribuite al Comune partecipante. Copia del versamento effettuato alla Provincia dovrà essere trasmesso all'Ufficio di riferimento della S.U.A.

3. La S.U.A. svolge in favore del Comune di Vicenza i procedimenti e le attività, il supporto e la gestione del contenzioso inerente agli atti di gara.

4. Il Comune di Vicenza provvede al distacco del personale assegnato attualmente

preposto ai procedimenti di gara, inquadrati nelle seguenti qualifiche: funzionario D3 con Posizione organizzativa, un funzionario D3, un istruttore amministrativi C3 ed un collaboratore amministrativo part-time B3.

5. Gli oneri economici relativi al personale saranno a carico esclusivo del Comune di Vicenza.

6. I dipendenti saranno inseriti nell'organizzazione e nell'attività propria dell'Ufficio Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Provincia - Area Vasta di Vicenza. La Provincia di Vicenza metterà a disposizione tutta la strumentazione di lavoro necessaria allo svolgimento della attività.

7. I dipendenti in distacco svolgeranno il proprio servizio non solo in relazione alle procedure di gara proprie del Comune di Vicenza, ma anche quelle attinenti all'Ufficio medesimo.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, dovuto a pensionamenti o mobilità o quant'altro, detti dipendenti non dovessero prestare più servizio presso la Provincia, il Comune si obbliga a sostituirli con figure professionali equivalenti.

9. Gli assetti organici stabiliti con la presente convenzione potranno essere, d'intesa tra le parti, oggetto di rideterminazione.

10. Salvo quanto diversamente previsto per il Comune di Vicenza, in caso di adesione di altri enti alla presente convenzione è previsto per essi un canone annuo pari a € 0,35 per ciascun abitante, sulla base dell'ultimo censimento approvato.

Art. 5 (Adesione alla convenzione)

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta di per sé l'obbligo, per l'Ente aderente, di avvalersi delle gare aggiudicate dalla Provincia di Vicenza quale centrale di committenza.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 6 (Regole generali di organizzazione e funzionamento della Stazione Unica Appaltante)

1. La sede operativa della Stazione Unica Appaltante è ubicata nella sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle n. 1, dove si procederà alla ricezione e protocollazione di tutti gli atti di gara.

2. La Provincia di Vicenza si fa carico anche di tutte le dotazioni hardware e software necessarie al funzionamento del servizio.

3. La S.U.A. funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:

a) procedura attivata su iniziativa Provinciale così come previsto dall'art.7;

b) procedura attivata su iniziativa del Comune di Vicenza o degli enti aderenti così come previsto dall'art.9.

4. Il responsabile della Stazione Unica Appaltante è un Dirigente della Provincia che provvederà ad indicare i responsabili del procedimento, limitatamente alla fase di espletamento di ogni singola procedura di affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi.

5. Il Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, in relazione alla programmazione triennale di lavori, beni e servizi, trasmette alla S.U.A. i dati inerenti agli appalti da espletare con la relativa tempistica, con la indicazione specifica dei tempi previsti per la trasmissione di tutti gli atti di gara completi di progetto, relazioni tecniche, capitolati tecnico amministrativi. Deve essere inoltre precisato il criterio di aggiudicazione previsto per ogni singola procedura.

6. La S.U.A., in base ai dati ricevuti, predispone un calendario dei procedimenti di affidamento.

7. Il Comune, sulla base del calendario predisposto dalla S.U.A., per il tramite del rispettivo R.U.P. comunale, trasmette alla S.U.A. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera/determina di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, la specifica dei criteri di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i precisi meccanismi di attribuzione del punteggio. Nel caso di procedura negoziata, il Comune indicherà il numero minimo di operatori economici da invitare, indicando esattamente i requisiti tecnici ed economici richiesti per la specifica gara.

8. La S.U.A., ricevuta la documentazione di cui ai commi precedenti, predispone il bando di gara o la lettera invito e tutti gli documenti ad essi inerenti, in maniera tale da programmare la conclusione del procedimento di aggiudicazione, tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Comune, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa sugli appalti pubblici.

9. La S.U.A. consegna al Comune tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, e le rituali comunicazioni ai concorrenti, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.

10. Il procedimento di affidamento dell'appalto è quindi strutturato in tre diverse fasi:

a) la prima fase si avvia a cura del Comune che, in base alla propria programmazione di lavori, servizi e forniture, assume la determina a contrarre di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 del D.lgs. 50/2016;

b) la seconda fase viene gestita interamente dalla Stazione Unica Appaltante mediante il proprio responsabile del procedimento di gara ed è finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto. Questa fase inizia con il ricevimento della determinazione a contrarre da parte del Comune e termina con l'aggiudicazione definitiva dall'appalto.

c) la terza fase riguarda il Comune che mediante il proprio R.U.P. provvede all'impegno

di spesa, alla stipula del contratto e all'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Art. 7
(Procedura su iniziativa provinciale)

1. La S.U.A. comunicherà al Comune aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Comune aderente, in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia l'incarico di S.U.A. per quel determinato lavoro, servizio o fornitura.

In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota d'assenso, sottoscritta dal responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. Il Comune dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.

3. La S.U.A., previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti a questa e ad analoghe convenzioni, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui il Comune aderente potrà agganciare il CIG derivato.

4. Negli atti di gara la Provincia, in qualità di S.U.A., dovrà indicare chiaramente che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che il Comune convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

5. La S.U.A. svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione definitiva, mentre il Comune partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.

6. Resta di competenza del Comune l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento delle gare.

7. Resta altresì a carico del Comune aderente, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con il Comune, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune medesimo.

8. Il Comune aderente successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della S.U.A. dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.

Art. 8
(Commissioni di gara nelle procedure su iniziativa provinciale)

1. La Commissione di gara nelle procedure su iniziativa Provinciale sarà composta

interamente da dipendenti dell'Ente Provincia di Vicenza nello specifico:

- da un dirigente in qualità di Presidente;
- da due testimoni nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e da almeno due esperti tecnici, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- da un dipendente in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 9
(Procedura su iniziativa del Comune sottoscrittore)

1. La S.U.A. svolge le seguenti attività:

- a) riceve dal Comune apposita richiesta di predisposizione della gara con allegati il progetto di lavori, servizi o forniture, il capitolato d'oneri e la determina a contrattare esecutiva;
- b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento e all'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
- c) collabora con il Comune ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai lavori, servizi o forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, al fine della rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia amministrativa;
- d) redige e approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito ed avvia la procedura di gara entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento del capitolato o del progetto;
- e) individua gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate;
- f) nomina la Commissione di gara;
- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamenti;
- h) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità), che le procedure di affidamento lavori, servizi e fornitore secondo quanto indicato dall'art.32 del D.Lgs 18.04.2016, n.50, con assunzione degli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- i) provvede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-finanziaria ed economico-organizzativa;
- j) effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.76 del D.Lgs 18.04.2016, n.50;
- k) fornisce le informazioni necessarie e collabora con il Comune ai fini della stipula del contratto;

l) fornisce consulenza legale e gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento;

m) dopo l'aggiudicazione definitiva consegna al Comune tutti gli atti relativi alla procedura di gara al fine della sottoscrizione del relativo contratto;

n) assume, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui al D.P.C.M. 30 giugno 2011;

o) promuove ed organizza seminari per il personale dipendente del Comune aderente finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazione tra i Comuni eventualmente aderenti.

2. Il Comune aderente mantiene tra le proprie competenze:

a) la programmazione e pianificazione dei lavori da realizzare;

b) la determinazione del fabbisogno e programmazione dei beni e servizi da acquisire

c) la nomina del R.U.P. ex art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per le fasi diverse da quelle delegate alla S.U.A.;

d) l'adozione della determinazione a contrarre;

e) la redazione e l'approvazione dei progetti di lavori, servizi e forniture e degli altri elaborati, ivi compresi il capitolato d'appalto, il piano di sicurezza e coordinamento o il DUVRI con indicazione dei costi per la sicurezza;

f) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con il Comune riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune /Ente medesimo;

g) le spese di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara che dovranno essere inserite nei quadri economici dei lavori, dei servizi e delle forniture;

h) la stipulazione del contratto;

i) l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei relativi pagamenti sulla base dei giustificativi di spesa;

j) il monitoraggio sull'esecuzione del contratto;

k) le comunicazioni all'A.N.AC. delle informazioni ai sensi dell'art.213 del D.Lgs 50/2016;

l) rendicontazione ed oneri in capo al Comune aderente in merito a contributi (regionali, europei ecc.);

m) comunicazioni e invio dati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e decreto ministeriale 1 agosto 2013 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

n) adempimenti di cui all'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

o) gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso in relazione all'esecuzione del contratto.

Art. 10
(Commissioni di gara su procedure di iniziativa del Comune)

1. La Commissione di gara nelle procedura su iniziativa del Comune sottoscrittore sarà composta nello specifico:

- dal responsabile della Stazione Unica Appaltante o da altro dirigente della Provincia in qualità di presidente; in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, per cui siano richieste specifiche competenze tecniche, qualora non ci sia disponibilità in tal senso tra i dirigenti della Provincia, il Comune indicherà il nominativo di un proprio dirigente che la Provincia provvederà a nominare quale Presidente.

- da due testimoni dipendenti della Provincia nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

- da due componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, che potranno essere scelti di volta in volta anche all'interno del Comune o esternamente nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- da un dipendente provinciale in qualità di segretario verbalizzante.

2. Il Presidente sarà assistito da un avvocato dipendente dell'Avvocatura Provinciale.

Art. 11
(Acquisti Mepa/Consip)

1. In caso di acquisizione di beni e servizi presenti sul Mercato Elettronico Consip di importo non superiore a € 40.000,00 il Comune procederà autonomamente.

Art. 12
(Contenzioso)

1. L'eventuale contenzioso conseguente alle procedure di affidamento è di esclusiva competenza della Stazione Unica Appaltante. I relativi oneri di spesa saranno valutati nell'ambito dei rapporti economici tra le parti ogni anno. Ciò al fine di provvedere alla compensazioni di spesa sostenute per l'attività di cui alla presente convenzione.

2. Il contenzioso attinente alla fase contrattuale ed esecutiva è di competenza esclusiva del Comune di Vicenza. Salvo i casi di accertato conflitto di interessi, il Comune può affidare la difesa e il patrocinio all'Avvocatura civica provinciale secondo la regolamentazione prevista dalla convenzione per l'Ufficio Unico Legale attualmente in essere con gli enti pubblici locali del territorio provinciale.

Art. 13
(Istituzione di un mercato elettronico)

1. La S.U.A. potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, procedere alla creazione di un mercato elettronico.

Art. 14
(Affidamenti al di sotto di € 40.000)

1. I singoli Comuni convenzionati, aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 € e non acquisibili attraverso procedure telematiche, operano attraverso la S.U.A.
2. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di cui al precedente comma, le procedure di gara e la conseguente adozione di atti sono svolte a cura del Responsabile del procedimento del Comune aderente, individuato come operante presso la Stazione Unica Appaltante di cui il Comune fa parte.

Art. 15
(Procedure particolari)

1. Relativamente a procedure di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti di cui all'art. 63 D.Lgs 50/2016, per ogni procedura ricadente in tale fattispecie, il R.U.P. del Comune, previa immediata adozione della determina a contrarre, concorderà con S.U.A. la procedura consentita dalla legge, con particolare riferimento ai tempi di espletamento della stessa e compatibilmente con le priorità di programmazione della S.U.A..

TITOLO III
DELEGA FUNZIONI AUTORITA' ESPROPRIANTE

Art. 16
(Oggetto della delega delle funzioni di autorità espropriante)

1. La delega del Comune alla Provincia delle funzioni di autorità espropriante e di attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di alcune opere pubbliche comunali viene così dettagliata:
 - inizio procedura espropriativa;
 - determinazione indennità provvisoria di esproprio;
 - trattative per definizione accordo bonario;
 - gestione gara per affidamento frazionamento;
 - supporto al tecnico incaricato del frazionamento;
 - redazione e stipula atto di cessione volontaria;
 - registrazione e trascrizione atto di cessione volontaria;
 - stato di consistenza dei luoghi;
 - redazione e firma dei verbali di immissione in possesso;
 - emissione decreto d'esproprio;
 - registrazione e trascrizione decreto d'esproprio;
 - liquidazione delle indennità di esproprio.

Art. 17
(Regole generali di organizzazione)

1. Il Comune fornirà alla Provincia tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento della attività delegata.
2. Le funzioni delegate sono attivate su richiesta del Comune che consegnerà alla Provincia tutta la documentazione necessaria, compresi gli elaborati del progetto definitivo, comprensivi del piano particellare di esproprio, le comunicazioni

eventualmente già trasmesse agli interessati e le loro controdeduzioni

3. La Provincia, dopo il ricevimento del piano particellare di esproprio, effettuerà il controllo delle effettive proprietà in capo ai soggetti elencati nel medesimo mediante visure catastali ed ipotecarie.

4. La Provincia si impegna a comunicare al Comune la conclusione del procedimento di esproprio unitamente alle copie dei provvedimenti emanati.

5. La Provincia cura gli adempimenti conseguenti all'emanazione del decreto di esproprio/asservimento, pubblicazione, registrazione, trascrizione ed eventuale volturazione.

Art. 18

(Rapporti finanziari ed obblighi reciproci)

1. Per l'espletamento delle attività delegate il Comune riconoscerà alla Provincia una somma di per ogni "ditta" espropriata.

2. Gli oneri espropriativi sono a diretto carico del Comune.

3. Ai fini di rispettare i termini di pagamento, il Comune si impegna a versare alla Provincia le somme da liquidare e depositare e/o depositare a titolo di indennità varie, sulla base di quanto previsto nel quadro economico del progetto approvato: il versamento in anticipazione di tale somme potrà avvenire anche in più "tranche" in relazione ai provvedimenti di pagamento attuati dalla Provincia.

Art. 19

(Contenzioso)

1. La Provincia gestisce il contenzioso relativo ai procedimenti di espropriazione relativamente agli atti di propria competenza ossia quelli svolti in virtù della delega.

2. Qualora il contenzioso coinvolga direttamente ed unicamente il Comune di Vicenza, senza alcuna contestazione nemmeno indiretta degli atti emessi dalla Provincia, il Comune potrà affidare la difesa e il patrocinio all'Avvocatura civica provinciale, secondo la regolamentazione prevista dalla convenzione per l'Ufficio Unico Legale attualmente in essere con gli enti pubblici locali del territorio provinciale.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 20

(Durata convenzione)

1. La presente convenzione avrà validità di tre anni, con decorrenza dal _____.

2. Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione è aperta l'adesione di Comuni rientranti territorialmente nella Provincia di Vicenza.

3. Il Comune aderente potrà recedere con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno tre mesi, senza alcun rimborso del canone. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

4. In ogni caso l'adesione alla convenzione costituisce impegno al pagamento del canone per l'intera durata della convenzione, salvo quanto previsto per il Comune di Vicenza rispetto al servizio fornito dalla S.U.A., per il quale si applica quanto previsto dal succitato art. 3.

Art.21
(Forme di consultazione e rapporti economici)

1. E' prevista una rendicontazione annuale dell'attività svolta dalla S.U.A. con riferimento specificatamente allo svolgimento di pratiche svolte per il Comune e all'utilizzo del personale in distacco. Ai fini di un'eventuale compensazione tra i due Enti si utilizzerà il criterio del valore "ora lavoro" ai componenti del S.U.A..

Art. 22
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

La Provincia di Vicenza

Il Comune di Vicenza
